

Comune di GANDELLINODELIBERAZIONE N. 23Trasmessa alla Sez. Prov. del Comitato Regionale di Controllo il _____
prot. n. _____ con elenco n. _____

Codice Ente

Codice materia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEAdunanza ordinaria di PRIMA convocazione seduta PUBBLICAOGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -
ADOZIONE.L'anno millenovecentonovanta DUE
del mese di GIUGNO alle ore 20,30 addì VENTOTTOPrevio l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

- 1° FORNONI TARCISIO
- 2° DORDI GABRIELLA
- 3° TRIVELLA ERMINIO
- 4° FIORINA RICCARDO
- 5° SALVOLDI MARCO
- 6° MERLINI MICHELE
- 7° FORNONI LUCIANO
- 8° TRIVELLA CLAUDIO
- 9° SEMPERBONI LOREDANA
- 10° GAITI SPERANDIO
- 11° DORDI BERNARDINO
- 12° PASINETTI ADRIANO
- 13° DORDI UBALDO
- 14° PASINI TOBIA
- 15° BERTOLETTI LUIGI

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
Totale	
10	5

Il Segretario comunale Sig. DE VUONO DR. SAVERIO

provvede alla redazione del presente verbale.

legale il numero degli intervenuti il Sig. DORDI GABRIELLA - SINDACOassume la presidenza e dichiara aperta la seduta
trazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con propria deliberazione n. 50 del 03/08/1991 è stato adottato lo statuto comunale;
- che si rende ora necessario dare graduale applicazione a quanto disposto dall'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, N. 142, relativamente ai regolamenti comunali per il funzionamento degli organi, fra i quali assume priorità immediata quello relativo al Consiglio Comunale che attua l'ordinamento delle autonomie locali e le disposizioni dello statuto per assicurare l'efficace esercizio dell'organo che esprime la rappresentanza diretta della comunità, nel rispetto delle norme predette e dei principi giuridici generali=;
- VISTO lo schema di regolamento del Consiglio Comunale sottoposto all'esame ed all'approvazione;
- DATO ATTO che la natura del provvedimento non comporta il parere dei responsabili tecnico e di ragioneria=;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità, espresso dal Segretario Comunale come appresso: "Il sottoscritto De Vuono Dr. S. nella sua qualità di Segretario comunale del Comune di Gandellino, ai sensi dell'art. 53, comma 1° della Legge 08/06/1990, n. 142, esprime il proprio parere favorevole sulla legittimità della proposta di deliberazione"=;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142=;

VISTO lo statuto comunale;

Con voti n. 10 favorevoli, n. / contrari e n. / astenuti, resi in forma palese;

D E L I B E R A A

di adottare il REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, che ordina il funzionamento di questo Consiglio, composto di n. 54 articoli, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO I

Norme generali

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, previa consultazione dei capigruppo.

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri neo eletti, in occasione della notifica della elezione.

Capo II

I consiglieri comunali

Art. 3 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente ed indirettamente a servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

4. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 4 - Esenzione da responsabilità

1. Sono esentati da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i consiglieri comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali derivi danno al Comune.

Art. 5 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri per scritto con lettera da indirizzarsi al Sindaco.

2. Esse possono venir motivate dal dimissionario.

Art. 6 - Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo a cui appartiene il consigliere assente.

3. Delle giustificazioni si prende nota a verbale.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0345) 43.033

4. I consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Comunale perchè sia preso nota a verbale.

6. I consiglieri saranno dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 16 comma 8° dello statuto.

Art. 7 - Nomina ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della Legge 23.04.1981, n. 154.

3. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge che ne richieda il voto segreto.

4. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del consigliere designato.

5. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.

Art. 8 - Funzioni rappresentative

1. La Giunta Comunale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.

2. Per particolari cerimonie o celebrazioni, potrà partecipare una delegazione consiliare composta dai capigruppo o loro delegati, unitamente al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

3. La delegazione viene convocata dal Sindaco.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

Art. 9 - Diritto alla consultazione di atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti lavorativi, durante l'orario di presenza del personale.
2. Il deposito degli atti da esaminare in una seduta consiliare potrà avvenire anche dopo gli ultimi tre giorni solo in caso eccezionale e comunque se questo pregiudica la possibilità di consultazione da parte dei consiglieri, questi potranno proporre lo spostamento dei medesimi alla seduta consiliare successiva.
3. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, unitamente con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori dei provvedimenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. I consiglieri comunali hanno diritto, previa autorizzazione, di consultare i bilanci preventivi ed i consuntivi quando tali documenti siano stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione delle deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta.
7. Per prendere visione di altri atti del Comune il consigliere deve farne richiesta scritta al Sindaco o al Segretario, ai quali spetta di autorizzare gli uffici competenti a darne visione od a rilasciarne copia. I consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.
8. Il Sindaco ed il Segretario Comunale debbono pronunciarsi sulla richiesta entro 5 giorni dalla presentazione.
9. ~~L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco o del Segretario Comunale deve essere adeguatamente motivato. ABROGATO~~

CAPO III

I gruppi consiliari

Art. 10 - Costituzione



1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 11 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, costituita ai sensi dell'art. 10, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario per l'esame di particolari argomenti o problemi, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta del Consiglio Comunale.
2. La convocazione e la presidenza competono al Sindaco o chi ne fa legalmente le veci.
3. I consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.

TITOLO II

Norme per la convocazione del Consiglio

Capo I

L'avviso di convocazione

Art. 12 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.



2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.

Art. 13 - Notifica ai consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un Messo Comunale, salvo quanto previsto al successivo comma quinto.
2. L'avviso si dà per recapitato anche quando non sia possibile effettuare la consegna a domicilio per assenza del destinatario e dei familiari. In tal caso il messo applicherà l'art. 140 del codice di procedura civile.
3. Il messo deve rimettere alla segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, concernente l'indicazione del giorno in cui è avvenuta la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del Messo Comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri.
5. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 30 giorni, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservata, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 14 - Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

2. L'avviso di convocazione per le sessioni straordinarie, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri comunali almeno 3 giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente darà espresso avviso di ciò ai consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
6. Ai consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo e argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
7. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. La maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno per poterli esaminare in modo più approfondito;
9. ~~Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi argomenti aggiunti, ai consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso. ABROGATO~~
10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 15 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò,



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

risultati giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 14.

3. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

4. Il Consiglio Comunale può non riconoscere l'esigenza della convocazione e quindi stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

5. In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 14.

6. Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quella immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato articolo 14.

CAPO II

L'ordine del giorno

Art. 16 - Norme di compilazione

1. L'elenco degli oggetti degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

3. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno di propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 17.

4. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno della adunanza del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune ed in altri appositi spazi del territorio comunale almeno 2 giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Comunale.

Art. 17 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete all'Autorità governativa, al Sindaco, quale capo della Amministrazione, alla Giunta Comunale ed ai consiglieri comunali.

2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate in forma scritta e sottoscritte, anche da un solo consigliere, accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.

3. ~~Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il Comune. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta la proposta. ABROGATO~~

TITOLO III

Le adunanze consiliari

Capo I

La sede

Art. 18 - La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Comune, in apposita sala.

2. La Giunta Comunale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inaffidabilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.



3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II

Il presidente

Art. 19 - Presidenza ordinaria nelle sedute

1. Il Sindaco è di diritto presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice Sindaco, e ove questi sia assente od impedito, all'Assessore più anziano di età.
3. In mancanza del Sindaco e degli Assessori, la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

Art. 20 - Poteri del presidente

1. Il presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
2. Il presidente è investito dal potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legittimità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
4. Il presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il migliore funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

CAPO III

Gli scrutatori

Art. 21 - Nomina ed attribuzioni



1. Nel corso della seduta, se necessario, il presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta.
4. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
5. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.
6. Nel caso di contestazioni, o in mancanza di accordo fra il presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
7. Le schede della votazione, risultanti regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte dal Segretario.
8. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Comunale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Capo IV

La presenza dei consiglieri

Art. 22 - Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Raggiunto il prescritto numero legale il presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto.



5. In caso contrario il presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei consiglieri. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatesi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
7. Il presidente nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire a sua discrezione da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 23 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 consiglieri.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

Art. 24 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui agli artt. 13 e 14.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
5. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
6. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli art. 14 e 15 del presente regolamento.

Capo V

La pubblicità delle sedute

Art. 25 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche.
2. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si debbano trattare questioni concernenti persone.



Art. 24 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui agli artt. 13 e 14.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
5. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
6. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli art. 14 e 15 del presente regolamento.

Capo V

La pubblicità delle sedute

Art. 25 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche.
2. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si debbano trattare questioni concernenti persone.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

3. Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei Revisori dei conti si fanno in seduta pubblica ed a voto palese.

4. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, e a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 26 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il licenziamento, provvedimenti disciplinari, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune, o per terzi la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 27 - Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno al Sindaco può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 18 del presente regolamento.

2. Tale adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere inviati, con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra, invitati, perchè portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che abbia per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali di Gandellino.

5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

Capo VI

Disciplina delle sedute

Art. 28 - Comportamento dei consiglieri

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazione al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

5. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29 - Tumulti in aula



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30 - Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 31 - Ammissioni di funzionari in aula

1. Il presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quanto altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula prima della eventuale discussione e/o votazione, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo VII

Svolgimento delle sedute

Art. 32 - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari il Sindaco dà inizio alla trattazione delle proposte nell'ordine di iscrizione nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del presidente o di un consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 33 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno.

1. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 34 - Norme per la discussione generale

1. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire nell'ordine di prenotazione.

2. Se dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere capogruppo (od altro consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di 5 minuti e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno.

5. I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e le loro varianti e per i regolamenti comunali.

6. Ciascun consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

7. Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo consigliere per gruppo, la prima volta per non più di 10 minuti e la seconda volta per non più di cinque minuti.

8. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

9. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 10 minuti ciascuno.

10. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 35 - Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al presidente, prima che inizi la illustrazione di un argomento.

3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario Comunale.

4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

5. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

7. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 36 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quel argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.



5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione a luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 37 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 38 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

2. I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 39 - Termine dell'adunanza



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal presidente.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino alla ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo VIII

Interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

Art. 40 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quel specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e debbono essere firmate in modo leggibile.
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta o l'assessore interessato, sono tenuti a rispondere entro 30 giorni.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco iscriverà l'interrogazione all'ordine del giorno del più imminente Consiglio Comunale non ancora convocato

Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni

1. L'interrogante può intervenire una prima volta anche in fase di illustrazione dell'interrogazione, non superando i cinque minuti senza però perdere il diritto di replica. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono aver durata superiore a 15 minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogatore, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che fra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 42 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e deve essere firmata in modo leggibile.
3. Se viene presentata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio Comunale, essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non inferiore a dieci minuti.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore, oltre al Sindaco. Il consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
7. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
8. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui ai commi 5° e 6° e votati per appello nominale.

Art. 43 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 44 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 45 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 08.06.1990, n. 142 che disciplina pure quelle per la formazione delle dimensioni, per la revoca e per la sostituzione degli Assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 46 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta Comunale circa motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. L'interpellanza dovrà essere presentata in forma scritta e sottoscritta da uno o più consiglieri e verrà iscritta nell'ordine del giorno del più imminente Consiglio Comunale non ancora convocato.

3. La trattazione dell'interpellanza segue le procedure fissate dall'art. 42 del presente regolamento.

Capo IX

Le votazioni

Art. 47 - Votazione



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Solo deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizioni particolari di legge che richiedano una maggioranza diversa.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Terminate le votazioni, il Sindaco riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
7. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 48 - Votazioni segrete

1. Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nel caso di votazioni a mezzo scheda, si procede come appresso:
 - A) le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o a timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature ed abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.
 - B) se si tratta di nomine che implicano da parte dei consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun consigliere scrive nella scheda il cognome ed il nome e in caso di omonimia anche la data di nascita, di coloro che si vogliono nominare nel numero previsto.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
4. Quando la legge, lo statuto, i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome e in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero di voti.



5. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal presidente incontrino l'opposizione di uno o più consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione dei capigruppo i quali formulerranno a maggioranza una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Art. 49 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario Comunale, il Sindaco può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

TITOLO V

Verbale delle adunanze

Capo I

Norme Generali

Art. 50 - Redazione dell'estratto del verbale

1. L'estratto del verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dal Consiglio Comunale.

2. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione delle deliberazioni delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dagli impiegati della segreteria comunale.

Art. 51 - Contenuto

1. Il processo verbale deve obbligatoriamente contenere nelle premesse i presupposti tecnico-giuridici in base ai quali l'atto viene adottato, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

2. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

3. Il verbale riporta inoltre i motivi principali della discussione; l'intervento del consigliere verrà integralmente riportato quando il dichiarante ne faccia espressa richiesta ed il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere sedute stante dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
4. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere mai riportate a verbale.
5. Tuttavia, ove il presidente od un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Un quarto dei consiglieri può fare richiesta in qualsiasi momento affinché di un argomento venga trascritta l'intera discussione consiliare.

Art. 52 - Deposito, rettifiche ed approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri.
2. Se un consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo entro 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo formulando per iscritto esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
4. Formulata una proposta di rettifica il presidente deve sottoporla al Consiglio nella prima riunione per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
5. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
6. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
7. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autentiche dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
8. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dalle deliberazioni appartiene alla competenza del Segretario Comunale.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

Art. 53 - Riserva di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale, alla Legge 08.06.1990, n. 142, nonchè ad altra norma di legge o di regolamenti vigenti in materia.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni.



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

TITOLO I - Norme generali

Capo I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materia del regolamento

Art. 2 - Diffusione

Capo II - I consiglieri comunali

Art. 3 - Astensione obbligatoria

Art. 4 - Esenzione di responsabilità

Art. 5 - Dimissioni

Art. 6 - Partecipazione alle sedute

Art. 7 - Nomina ed incarichi

Art. 8 - Funzioni rappresentative

Art. 9 - Diritto alla consultazione di atti

Capo III - I gruppi consiliari

Art. 10 - Costituzione

Art. 11 - Conferenza dei capigruppo

TITOLO II - Norme per la convocazione del Consiglio

Capo I - L'avviso di convocazione

Art. 12 - Competenza

Art. 13 - Notifica ai consiglieri

Art. 14 - Termini per la notifica

Art. 15 - Convocazione d'urgenza

Capo II - L'ordine del giorno

Art. 16 - Norme di compilazione

Art. 17 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

TITOLO III - Le adunanze consiliari

Capo I - La sede

Art. 18 - La sede delle riunioni

Capo II - Il presidente

Art. 19 - Presidenza ordinaria nelle sedute

Art. 20 - Poteri del presidente

Capo III - Gli scrutatori

Art. 21 - Nomina ed attribuzioni



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

Capo IV - La presenza dei consiglieri

- Art. 22 - Sedute di prima convocazione
- Art. 23. - Numero legale
- Art. 24 - Sedute di seconda convocazione

Capo V - La pubblicità delle sedute

- Art. 25 - Sedute pubbliche
- Art. 26 - Sedute segrete
- Art. 27 - Adunanze aperte

Capo VI - Disciplina delle sedute

- Art. 28 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 29 - Tumulti in aula
- Art. 30 - Comportamento del pubblico
- Art. 31 - Ammissione di funzionari in aula

Capo VII - Svolgimento delle sedute

- Art. 32 - Ordine dei lavori
- Art. 33 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'odg.
- Art. 34 - Norme per la discussione generale
- Art. 35 - Gli emendamenti
- Art. 36 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 37 - Fatto personale
- Art. 38 - Dichiarazione di voto
- Art. 39 - Termine dell'adunanza

Capo VIII - Interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

- Art. 40 - Interrogazioni
- Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 42 - Mozioni
- Art. 43 - Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 44 - votazione delle mozioni
- Art. 45 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 46 - Interpellanze

Capo IX - Le votazioni

- Art. 47 - votazione
- Art. 48 - Votazioni segrete
- Art. 49 - Irregolarità nella votazione

TITOLO V - Verbale delle adunanze

Capo I - Norme generali



COMUNE DI GANDELLINO

cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. (0346) 43.033

- Art. 50 - Relazione dell'estratto del verbale
- Art. 51 - Contenuto
- Art. 52 - Deposito, rettifiche ed approvazione
- Art. 53 - Riserva di legge
- Art. 54 - Entrata in vigore.